



STRUTTURA PROPONENTE	Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO Direzione Regionale: AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI Area: DIFESA DEL SUOLO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concertante: Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali.			
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI		
DI CONCERTO	Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PARTECIP.		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐		ALL'ESAME PREVENTIVO COLL. REVISORI ☐	
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		COLLEGIO REVISORI: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		Data di ricezione _____	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: *Disposizioni in materia di pagamento e riscossione dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'occupazione delle aree demaniali fluviali e lacuali.*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA CONGIUNTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTO il R.D. 1° dicembre 1895, n. 726, di approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, quale testo unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

VISTO il D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, di riordino in materia di concessione di acque pubbliche;

VISTA la Legge 5 gennaio 1994, n. 37, Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

VISTA la D.G.R.L. 14 settembre 1999, n. 4757, concernente l'approvazione del disciplinare tipo afferente il rilascio dei provvedimenti ex RR.DD. nn. 523 e 368 del 1904;

VISTA la D.G.R.L. 12 ottobre 1999, n. 5079, di individuazione delle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a), Legge Regionale n. 53/1998;

VISTO il D.P.C.M. 12 ottobre 2000, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico;

VISTA la D.G.R.L. 3 agosto 2001, n. 1177, di quantificazione degli indennizzi e dei canoni provvisori per l'occupazione di aree demaniali in prossimità dei corsi d'acqua naturali ed artificiali del Lazio, ad integrazione D.G.R. 4757/1999;

VISTA la D.G.R.L. 4 settembre 2001, n. 1307, che disciplina l'affidamento all'A.R.D.I.S. della istruttoria delle pratiche relative alle concessioni demaniali ed individua la Struttura competente al rilascio;

VISTA la D.G.R.L. 3 maggio 2002, n. 558, di affidamento all'A.R.D.I.S. della istruttoria delle pratiche relative alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi. Integrazione D.G.R. 1307/2001;

VISTO il Regolamento Regionale 15 dicembre 2004, n. 3, di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi;

VISTA la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005, e segnatamente l'art. 64, *Rateizzazione di crediti tributari*;

ATTESO che i titolari di concessione delle aree demaniali marittime fluviali e lacuali sono tenuti a versare alla Regione Lazio, sul conto corrente postale n. 51695377 intestato a "Regione Lazio – Provvedimenti concessioni idrauliche aree fluviali spiagge – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 ROMA" codice ABI 07601 - CAB 03200, i canoni per le concessioni di pertinenze idrauliche ed aree fluviali, spiagge lacuali e superfici e pertinenze dei laghi;

ATTESO altresì che ai sensi del Regolamento n. 3/2004 sono tenuti al pagamento di una indennità di occupazione, determinata ai sensi della normativa vigente in materia di occupazione abusiva, anche coloro che occupano ed utilizzano di fatto i beni demaniali idrici pur essendo sprovvisti di regolare provvedimento di concessione (occupanti abusivi);

RITENUTO che ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e successivi decreti di attuazione la Regione Lazio è tenuta alla riscossione dei canoni di concessione e indennizzi demaniali idrici per occupazione senza titolo a partire dal 1° gennaio 2001 sulla base degli atti amministrativi trasmessi dall'Agenzia del Demanio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

CONSIDERATO inoltre, che le procedure per la riscossione dei canoni di concessione e/o indennizzi per occupazione senza titolo sono attivate dall'Amministrazione Regionale sulla base dei dati trasmessi a suo tempo dall'Agenzia del Demanio e pertanto si potrebbero verificare inesattezze e/o imprecisioni nella determinazione del *quantum* dovuto;

CONSIDERATO altresì che dalle procedure definite si è constatato che le somme da pagare da parte degli utenti sono di importo tale che potrebbero creare condizioni di disagio economico e che lo stesso può essere contenuto con l'applicazione della succitata normativa di cui all'art. 64 della L.R. n. 9/2005;

TUTTO ciò premesso e considerato,

all'unanimità,

DELIBERA

1) di adottare le seguenti disposizioni generali relative alla eventualità di generare inesattezze e/o imprecisioni da parte dell'Amministrazione nella determinazione del canone di concessione e/o indennizzo:

- A) Gli utenti di aree demaniali situate lungo le aste fluviali, le spiagge lacuali e relative pertinenze idrauliche che abbiano fondato motivo per aver riscontrato inesattezze e/o imprecisioni materiali o meramente formali nella procedura di addebito tanto dei canoni concessori e/o degli indennizzi per occupazione senza titolo, possono presentare ISTANZA DI REVISIONE su carta semplice e trasmessa a mezzo raccomandata all'Area Difesa del Suolo - Demanio Fluviale e Spiagge Lacuali della Regione Lazio, Dipartimento del Territorio (Via del Pescaccio 98 – 00166 Roma), entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Le istanze non specificatamente motivate e/o non debitamente documentate saranno ritenute inammissibili, fermo restando, in ogni caso, la possibilità di conguaglio per eventuali errori di calcolo debitamente comprovati.
- B) Gli utenti hanno altresì facoltà, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge 241/1990, di intervenire nel procedimento inviando, all'Amministrazione procedente, memorie scritte debitamente motivate, documenti, informazioni, autorizzazioni e quanto altro riterranno utile, entro e non oltre giorni 30 dalla data di ricevimento dell'avviso di pagamento.
- C) Qualora gli utenti non si avvalessero di detta facoltà o qualora le osservazioni non fossero pertinenti all'oggetto del procedimento o venissero altresì ritenute infondate, l'Amministrazione provvederà a norma di legge al recupero delle somme dovute, previa intimazione formale.
- D) L'istanza di revisione non introduce un procedimento contenzioso, ma sospende l'esecutorietà del provvedimento di pagamento e riscossione del canone o dell'indennizzo e la correlativa maturazione degli interessi moratori ed interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto alla riscossione del canone o dell'indennizzo.
- E) L'Ufficio che ha ricevuto l'Istanza di Revisione provvede, sulla base delle indicazioni del contribuente, ad accertare gli elementi di fatto e di diritto sui quali si è fondata la richiesta di revisione e la sussistenza della richiesta medesima;
- F) Qualora per effetto della revisione prevista dal punto precedente l'Ufficio accerti la fondatezza dell'istanza di revisione provvede:
 - a. Ad emettere una nuova comunicazione di pagamento,
 - b. Ad annullare il precedente avviso di pagamento laddove accerti l'insussistenza dell'obbligo del pagamento del canone o indennizzo.
- G) Qualora per effetto della revisione l'Ufficio accerti l'infondatezza del reclamo, ne dà comunicazione scritta all'interessato che è tenuto al pagamento entro i termini originariamente fissati all'atto della prima comunicazione.
- H) Ogni ulteriore vizio dell'accertamento del canone o dell'indennizzo, ivi compresi i dedotti, può essere fatto valere, in via di autotutela ed in virtù di quanto previsto dall'art. 2-*quater* del D.L. n. 564 del 30 settembre 1994, ad annullare l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, già comunicati con le ordinarie procedure contenziose (es. errore di persona, errore

di calcolo o errore materiale) riconoscibili dall'Amministrazione Regionale.

2) di adottare la seguente disposizione in relazione alla rateizzazione di pagamento di canone di concessione e/o di indennizzi per occupazione senza titolo:

- I) Gli utenti che debbano pagare il canone di concessione e/o indennizzi per occupazione senza titolo, accertati o dedotti dall'Ufficio competente, possono fare istanza di rateizzazione all'Ufficio stesso ai sensi dell'articolo 64 L.R. n. 9 del 17 febbraio 2005;
- J) Il numero di rate massimo ammissibile è dodici da ripartire in 12 mensilità.
- K) Il tasso d'interesse da applicare è quello legale.